

Circolare n°: 20/2018

Oggetto: *Decreto dignità: le principali misure di carattere fiscale*

Sommario: E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 il "Decreto dignità" (Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018). Il testo, entrato in vigore il 14 luglio 2018, era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 2 luglio 2018 e poi corretto, prima della firma del Presidente della Repubblica.

Nei prossimi giorni è previsto l'avvio dell'iter di conversione che dovrà concludersi entro l'11 settembre 2018.

Contenuto: _____

Il provvedimento, in vigore dallo scorso 14 luglio, introduce rilevanti novità in materia di lavoro a termine, revoca dei benefici a seguito di delocalizzazioni produttive, redditometro e *split payment*.

Di seguito riepiloghiamo brevemente le principali misure apportate dal decreto in oggetto, evidenziando che durante l'iter di conversione potrebbero essere introdotti dei correttivi.

Indice: _____

P.1 _____ DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE

P.2 _____ IPERAMMORTAMENTO

P.3 _____ CREDITO D'IMPOSTA R&S

P.4 _____ NOVITA' FISCALI

DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE: _____

Il decreto introduce una particolare disposizione volta a dissuadere le imprese che hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche a delocalizzare fasi o processi produttivi.

In particolare viene previsto che, in caso di delocalizzazione dell'attività economica o di una parte della medesima, **entro 5 anni dalla conclusione** del progetto di investimento agevolato (oggetto di aiuti pubblici), l'impresa:

- decade dal beneficio goduto/ricevuto;
- è sottoposta a **sanzioni pecuniarie** variabili da **due a quattro volte** il beneficio fruito.

La norma si applica a qualunque delocalizzazione effettuata sia in paesi di area UE sia in Paesi Extra UE, e interessa tutte le tipologie di aiuto pubblico fruito, indipendentemente dalla relativa forma (finanziamento agevolato, contributo, garanzia, aiuti fiscali).

Per le misure di aiuto già attive alla data del decreto legge, viene assegnato a ciascuna amministrazione che gestisce aiuti pubblici un termine di 180 gg per adeguare le rispettive normative vigenti, nonché per fissare le modalità di restituzione del beneficio in ipotesi di decadenza.

Quest'ultima prevede, unitamente al beneficio fruito, anche la corresponsione di interessi determinati sulla base del tasso di riferimento vigente alla data dell'erogazione maggiorato fino a 5 punti percentuali.

IPERAMMORTAMENTO: _____

E' introdotta una particolare forma di recupero dell'agevolazione concessa per i casi in cui, nel corso della fruizione del beneficio, i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o delocalizzati all'estero.

Pertanto a fronte di una **cessione a titolo oneroso** o di una **delocalizzazione all'estero** l'impresa è tenuta a restituire il beneficio, mediante una variazione in aumento del reddito imponibile.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge.

N.B: il meccanismo di recupero del beneficio non si verifica nel caso in cui il bene oggetto di cessione o delocalizzazione sia sostituito da altro bene agevolabile nuovo avente le medesime caratteristiche tecnologiche del bene ceduto.

CREDITO D'IMPOSTA R&S:

In materia di costi di ricerca e sviluppo viene meglio disciplinato il trattamento dei costi di acquisto da fonti esterne **dei diritti di privativa industriale** relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale.

Viene stabilito che i costi in questione non sono ammissibili se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ex art. 2359 c.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore).

La novità si applica a partire dal periodo d'imposta 2018, anche per il calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

NOVITA' FISCALI:

REDDITOMETRO

L'istituto del redditometro è integrato nella parte relativa agli elementi indicativi di capacità contributiva, individuati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.

In particolare si stabilisce che il MEF possa emanare il decreto **dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti relativi alla metodologia di ricostruzione induttiva del reddito.**

SPESOMETRO

Con riferimento alle comunicazioni relative al terzo trimestre 2018 viene previsto il differimento del termine per l'invio **dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019**, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.

Nulla cambia per coloro che hanno optato per l'invio semestrale; in tal caso i termini rimangono fissati al:



- 30 settembre del medesimo anno (dati del primo semestre);
- 28 febbraio dell'anno successivo (dati secondo semestre).

SPLIT PAYMENT

E' prevista l'abolizione dello *split payment* per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan